

N. 52 in data 27/04/2007

**CORRESPONSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE
GENITORI ED AMICI DEI PORTATORI DI HANDICAP CON SEDE IN NIBIONNO.**

LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione sottoscritta dal Sindaco – Negri Angelo Natale - di concerto con il Responsabile di Area relativa all'oggetto;

Visto il parere espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 sotto il profilo della regolarità tecnica, dal responsabile del servizio competente;

Riconosciuta la propria competenza, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 19 del vigente Statuto Comunale;

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e termini di Legge

DELIBERA

- di approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa, nel testo che si allega al presente atto, si da costituirne parte integrante e sostanziale;
- di comunicare in elenco la presente delibera ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 20 del vigente Statuto Comunale in osservanza del quale viene, altresì, trasmessa agli stessi copia del presente provvedimento;
- di rendere la presente deliberazione con successiva votazione unanime immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. n. 267/2000.---

IL SINDACO – NEGRI ANGELO NATALE -

di concerto con il Responsabile di Area porta all'approvazione della Giunta Comunale la proposta di deliberazione avente per oggetto: "**CORRESPONSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE GENITORI ED AMICI DEI PORTATORI DI HANDICAP CON SEDE IN NIBIONNO**", nel testo che segue:

LA GIUNTA COMUNALE

Atteso che domenica 15 aprile u.s. il Comune di Nibionno ha ospitato l'Arcivescovo di Milano, Cardinale Dionigi Tettamanzi in visita alla Parrocchia dei S.S. Simone e Giuda;

Considerato che trattandosi di un evento di notevole portata per la comunità di Nibionno e che l'Amministrazione Comunale in occasione di questo evento irripetibile ha voluto donare al Cardinale Dionigi Tettamanzi, Arcivescovo di Milano, un Rosario in legno realizzato dall'intagliatore MERLO OTTORINO di VEDUGGIO CON COLZANO;

Vista l'allegata nota del 13.04.2007, qui pervenuta il 27.04.2007 prot. n. 5576 con la quale il Sig. MERLO OTTORINO di VEDUGGIO chiede che il suo compenso per la realizzazione del "Rosario" in legno per l'Arcivescovo Tettamanzi ammontante ad € 200,00.= sia devoluta all'Associazione Genitori ed Amici dei Portatori di Handicap con sede in Nibionno, di cui è volontario;

Considerato che, sulla base della predetta nota, l'Amministrazione Comunale ritiene di corrispondere all'ASSOCIAZIONE GENITORI ED AMICI DEI PORTATORI DI HANDICAP con sede in NIBIONNO un contributo straordinario di € 200,00.==;

Ritenuto di dover procedere a corrispondere tale contributo all'ASSOCIAZIONE GENITORI ED AMICI DEI PORTATORI DI HANDICAP con sede in NIBIONNO;

Dato atto che la concessione del relativo contributo è da effettuarsi con successiva determinazione del Responsabile Area Servizi Affari Generali, Cultura e Tempo Libero, Servizi Sociali e Pubblica Istruzione trattandosi di atto gestionale, così come previsto dal Tar Sardegna – Sez. II con la sentenza del 24-01-2005, n. 105 e dal Tar Sicilia – Catania – Sez. I con la sentenza del 17-06-2005, n. 1032;

Visto il D. Leg.vo n. 267 del 18.08.2000;

Con voti n. ____ favorevoli e n. ____ contrari espressi nei modi e termini di legge

DELIBERA

- di corrispondere, per le motivazioni espresse in premessa, un contributo straordinario di € 200,00.= all'ASSOCIAZIONE GENITORI ED AMICI DEI PORTATORI DI HANDICAP con sede in NIBIONNO, così come richiesto dall'intagliatore MERLO OTTORINO di VEDUGGIO che ha realizzato il "Rosario" in legno donato all'Arcivescovo Tettamanzi in occasione della sua visita;
- di demandare al Responsabile Area Servizi Affari Generali, Cultura e Tempo Libero, Servizi Sociali e Pubblica Istruzione l'adozione della relativa determinazione per la concessione del sopraddetto contributo nonché l'impegno e la liquidazione della relativa somma, trattandosi di atto gestionale, così come previsto dal Tar Sardegna – Sez. II con la sentenza del 24-01-2005, n. 105 e dal Tar Sicilia – Catania – Sez. I con la sentenza del 17-06-2005, n. 1032.---

IL SINDACO
F.to (A. N. NEGRI)